Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 20 GIUGNO 1984:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1983.

Proroga della data di obbligatoria osservanza, ai fini della omologazione C.E.E., delle disposizioni di cui al punto 4.2.6 dell'allegato I alla direttiva n. 76/756/CEE, attuata con decreto ministeriale 24 gennaio 1977.

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1983.

Norme relative all'omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda le emissioni di gas inquinanti prodotte dai motori di propulsione (direttiva n. 83/351/CEE).

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1975: « Modifica di alcune prescrizioni tecniche e del modello di comunicazione allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1974 recante norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda la frenatura ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 107 del 23 aprile 1976).

(Da 2509 a 2511)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 20 GIUGNO 1984:

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Grottaferrata, Guidonia Montecelio (Z.C. 1ª) e Marino della provincia di Roma.

(2044)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 20 GIUGNO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44:

Etelia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 7% - 1972/1987 - 20ª emissione » sorteggiate il 5 aprile 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13% - 1979/1986 - 42ª emissione » sorteggiate il 5 aprile 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 7% - 1970/1985 » sorteggiate il 5 aprile 1984.

Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1983/1988 - 12ª emissione » sorteggiate il 5 giugno 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1983/1988 - 16ª emissione » sorteggiate il 5 giugno 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1982/1987 - 10ª emissione » sorteggiate il 5 giugno 1984.

Industrie chimiche Giardini, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1984.

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12% - 1978/1984 » sorteggiate il 5 giugno 1984.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7% - 1972/1987 » sorteggiate il 1° giugno 1984.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni « Città di Genova 10% - 1976 » sorteggiate il 3 maggio 1984.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni « 7% - 1972/1987 - 2ª emissione » sorteggiate l'11 giugno 1984.

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, in Washington: Obbligazioni « 7% - 1972/1987 » sorteggiate l'11 giugno 1984.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 4 giugno 1984.

Alfe, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 10% - 1974/1986 » sorteggiate il 6 giugno 1984.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 128ª seduta pubblica per giovedì 21 giugno 1984, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

(3293)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1984, n. **240.**

Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

Art. 2.

Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

Art. 3.

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le aliquote contributive a carico delle imprese e dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dalle imprese industriali e dai lavoratori dipendenti da queste, limitatamente agli istituti previsti dal medesimo comma.

Per i lavoratori di cui al primo comma, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale avrà luogo, a partire dal 1° gennaio 1984 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nel settore industriale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

Le imprese agricole possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attività industriali e commerciali mediante richiesta di avviamento sulle liste del collocamento ordinario.

Per le imprese ubicate nelle regioni Campania e Basilicata le modalità di avviamento sono stabilite dalle commissioni regionali per l'impiego così come previsto dalla legge n. 140 del 1981.

Art. 4.

I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociale obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalità ed i controlli propri del settore dell'industria.

Art. 5.

Nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 1, l'inquadramento delle imprese subisca modificazione, per le imprese precedentemente inquadrate nel settore dell'agricoltura i maggiori oneri contributivi si applicano nei limiti del 20 per cento per l'anno 1985, del 40 per cento per l'anno 1986, del 60 per cento per l'anno 1987, dell'80 per cento per l'anno 1988.

Art. 6.

In deroga all'articolo 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, gli adempimenti contributivi per il personale con qualifica di dirigente vengono validamente effettuati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 15 giugno 1984, n. **241.**

Trasferimento al comune di Carpi (Modena) dell'ex campo di concentramento di Fossoli (Carpi).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'area dell'*ex* campo di concentramento di Fossoli — frazione del comune di Carpi (Modena) — della superficie complessiva di metri quadrati 140.981 circa, con quanto resta dei fabbricati ivi esistenti, attualmente di proprietà dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, è trasferita a titolo gratuito al comune di Carpi (Modena).

Art. 2.

Il comune di Carpi (Modena) deve destinare i beni immobili di cui al precedente articolo 1 alla istituzione del Museo-monumento nazionale a perenne ricordo delle vittime dei campi di concentramento nazisti ed a parco pubblico, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3.

I beni immobili anzidetti passano al patrimonio indisponibile del comune di Carpi (Modena) e la loro destinazione, come indicata nell'articolo 2, non potrà essere mutata, né dar luogo a lucro alcuno.

Art. 4.

Per concorrere al recupero delle strutture dell'*ex* campo di concentramento e alla costruzione del Museo monumento nazionale è autorizzata, nell'anno 1984, la erogazione di un contributo di lire 500 milioni a favore del comune di Carpi (Modena).

Al suddetto onere si provvede mediante riduzione del capitolo 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1984, n. **242.**

Interventi a favore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure finanziarie per il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, al fine di compensare il minor gettito tariffario conseguente alle agevolazioni previste per rendere concorrenziali i servizi dei porti nazionali e consentire allo stesso Fondo lo svolgimento dei compiti istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali dal 10 settembre 1980 al 31 dicembre 1983 per le agevolazioni tariffarie a favore delle navi traghetto e navi roll-on/roll-off in servizio fra i porti della penisola e le isole, è concesso al Fondo stesso, nell'anno 1984, un contributo straordinario di lire 35 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario medesimo.

2. All'onere di lire 35 miliardi derivante dall'applicazione del precedente comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — CARTA — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 22

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° giugno 1984.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative agli impianti costituenti la stazione terrena per telecomunicazioni via satellite da realizzare in località Scanzano del comune di Piana degli Albanesi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973;

Visti gli articoli 8 e 12 della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto il programma degli impianti e degli esperimenti per l'anno 1983 presentato dalla società Telespazio che prevede la realizzazione in Sicilia di una nuova stazione terrena per telecomunicazioni spaziali via satellite necessaria per soddisfare il previsto sviluppo di traffico nell'ambito del sistema internazionale Intelsat, cui la società partecipa in rappresentanza dell'Italia;

Visto il parere favorevole alla realizzazione della stazione, in località Scanzano, espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nell'adunanza generale n. 59 del 19 maggio 1983;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1599 del 14 giugno 1983;

Vista la domanda in data 17 aprile 1984, con la quale la società Telespazio chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione e al funzionamento degli impianti da realizzare;

Vista la relazione tecnica e la mappa particellare della zona;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse del servizio di telecomunicazione via satellite nonché di pubblica utilità degli impianti e di urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla sistemazione e al funzionamento degli impianti di pubblica utilità costituenti la stazione terrena per telecomunicazioni spaziali via satellite da realizzare in località Scanzano (Palermo), sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi la società Telespazio potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione dei terreni delimitati in tratteggio nell'allegata planimetria e potrà richiedere, inoltre, l'imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si rendessero necessarie.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù, di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla realizzazione dell'impianto, dovranno essere iniziate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di cinque anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1984

Il Ministro: GAVA

17
50
48
52
56
29
12
25
85
51
3
86
13
57
87
67
47
53
78
82
58
26
89
84
90
59
91
63
68
88
73
105
83
69
94
95
70
79
SCALA 1 4000
FOGLIO N°27 COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

(3197)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1542/84 della commissione, del 4 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1543/84 della commissione, del 4 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1544/84 della commissione, del 4 giugno 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Indonesia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1545/84 della commissione, del 4 giugno 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1546/84 della commissione, del 4 giugno 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1547/84 della commissione, del 4 giugno 1984, relativo alla fornitura di granturco e di frumento tenero alla Repubblica di Tanzania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1548/84 della commissione, del 4 giugno 1984, recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso.

Regolamento (CEE) n. 1549/84 della commissione, del 4 giugno 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, i prezzi d'entrata nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1550/84 della commissione, del 4 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Decisione n. 1551/84/CECA della commissione, del 30 maggio 1984, che fissa i tassi di riduzione per il terzo trimestre 1984 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 1552/84 della commissione, del 4 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1553/84 della commissione, del 4 giugno 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 148 *del* 5 *giugno* 1984.

(141/C)

Regolamento (CEE) n. 1554/84 del Consiglio, del 4 giugno 1984, relativo all'applicazione della decisione n. 1/84 del Comitato misto CEE-Portogallo che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1555/84 del Consiglio, del 4 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3671/81 relativo all'importazione della Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1556/84 del Consiglio, del 4 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Regolamento (CEE) n. 1557/84 del Consiglio, del 4 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1558/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1559/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1560/84 della commissione, del 5 giugno 1984, relativo al tasso di conversione da applicare ai prezzi di vendita e alla cauzione di trasformazione nel quadro del regime di vendita istituito dal regolamento (CEE) n. 2182/77.

Regolamento (CEE) n. 1561/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che completa il regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole.

Regolamento (CEE) n. 1562/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che abroga il regolamento (CEE) n. 431/84 per quanto riguarda la concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Decisione n. 1563/84/CECA della commissione, del 5 giugno 1984, che sospende l'applicazione del dazio definitivo antidumping sulle importazioni di barre per cemento armato originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1564/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1565/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1566/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3530/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne dei prodotti delle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) e 16.02 B III a) 2 cc) della tariffa doganale comune, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 352 del 15 dicembre 1983.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1527/84 della commissione, del 30 maggio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 145 del 31 maggio 1984.

Pubblicati nel n. L 150 *del* 6 *giugno* 1984.

(142/C)

Regolamento (CEE) n. 1567/84 del Consiglio, del 4 giugno 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di perfezionamento passivo della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1568/84 del Consiglio, del 4 giugno 1984, che completa l'allegato del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 1569/84 del Consiglio, del 4 giugno 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni fogli di poliestere della sottovoce ex 39.01 C III a) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1570/84 del Consiglio, del 4 giugno 1984, recante sospensione temporanea e totale del dazio della tariffa doganale comune su taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine.

Regolamento (CEE) n. 1571/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1572/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1573/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1574/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1575/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1576/84 della commissione, del 4 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 500/84 recante ripartizione dei contingenti di importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 1577/84 della commissione, del 6 giugno 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 977/84, relativo alla vendita sul mercato interno di 142.600 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento danese e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 1578/84 della commissione, del 6 giugno 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 1579/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 1580/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1581/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1582/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1583/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1584/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 1585/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 1586/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la sesta gara parziale effettuata nel quadro gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Regolamento (CEE) n. 1587/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1588/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1589/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1590/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 7 giugno 1984 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 151 *del* 7 *giugno* 1984.

(143/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 2 maggio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola Stalla sociale di Pozzonovo a r.l., in Pozzonovo (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 2 giugno 1978, rep. 43339, reg. soc. 12333;

società cooperativa agricola Luigi Morelli a r.l., in Legnaro (Padova), costituita per rogito Girardi in data 16 marzo 1961, rep. 23274, reg. soc. 4918;

società cooperativa agricola Brentella a r.l., in Limena (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 27 dicembre 1977, rep. 21929, reg. soc. 11783;

società cooperativa mista agricola San Paolo a r.l., in Montagnana (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 9 gennaio 1969, rep. 1622, reg. soc. 6785;

società cooperativa agricola A.C.L.I.-Santa Giustina in Colle a r.l., in Santa Giustina in Colle (Padova), costituita per rogito Letter in data 15 febbraio 1961, rep. 30834, reg. soc. 4887;

società cooperativa agricola Ortofrutticoltori-Sviluppo - C.A.O.S. a r.l., in Loria (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 18 aprile 1972, rep. 20887, rep. 6101;

società cooperativa agricola Stalla sociale S. Cassiano a r.l., in Crespino (Rovigo), costituita per rogito Viscardini in data 1° marzo 1977, rep. 4092, reg. soc. 2348;

società cooperativa agricola C.O.V. - Cooperativa ortofrutticola Villadose a r.l., in Villadose (Rovigo), costituito per rogito Viscardini in data 26 marzo 1976, rep. 1183, reg. soc. 2201;

società cooperativa agricola La Veneta conigli a r.l., in Caverzere (Venezia), costituita per rogito Polizzi in data 25 luglio 1974, rep. 20785, reg. soc. 11564;

società cooperativa agricola A.C.L.I.-S. Michele a r.l., in Mirano (Venezia), costituita per rogito Lamagna in data 8 ottobre 1958, rep. 9032, reg. soc. 7688;

società cooperativa agricola Stalla sociale La Fontana a r.l., in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito Anzi, in data 30 luglio 1970, rep. 13453, reg. soc. 6491;

società cooperativa agricola S. Eusanio a r.l., in Barete (L'Aquila), costituita per rogito Ciancarelli in data 10 dicembre 1976, rep. 28535, reg. soc. 1401;

società cooperativa agricola Capitignano a r.l., in Capitignano (L'Aquila), costituita per rogito Sammartano in data 10 aprile 1976, rep. 9533, reg. soc. 1371;

società cooperativa agricola Fontecellese a r.l., in Carsoli (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 30 ottobre 1972, rep. 41050/3644, reg. soc. 914;

società cooperativa agricola Zootecnica Collelungo a r.l., in Ofena (L'Aquila), costituita per rogito Battaglia in data 15 settembre 1977, rep. 25568, reg. soc. 1436;

società cooperativa agricola Cooperativa degli agricoltori di Poggio Picenze a r.l., in Poggio Picenze (L'Aquila), costituita per rogito Scaldaferri in data 3 settembre 1976, rep. 895612, reg. soc. 1391; -

società cooperativa agricola Zootecnica Valle Cupa a r.l., in Rovere di Rocca di Mezzo (L'Aquila), costituita per rogito Mascolo in data 27 febbraio 1972, rep. 2, reg. soc. 1067;

società cooperativa agricola Frantoio sociale Frentano a r.l., in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 15 aprile 1972, rep. 3576, reg. soc. 766;

società cooperativa mista Agricola operaia di Monticello a r.l., in Granozzo (Novara), costituita per rogito Bellezza in data 4 aprile 1956, rep. 9175, reg. soc. 2704;

società cooperativa agricola S.C.O.V. - Ortofrutticola verzuolese a r.l., in Verzuolo (Cuneo), costituita per rogito Bonanno in data 14 settembre 1970, rep. 1532, reg. soc. 434.

(2689)

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle province di Ancona, Foggia e Vercelli, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Con decreti ministeriali 7 maggio 1984, aventi decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle province sottoindicate, è così determinato:

Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Ancona e provincia:

a) per i lavoratori dipendenti di tutte le aziende (escluso pubblici esercizi, alberghi e case di cura):

mensa:

primo piatto .	L. 120	giornaliere
secondo piatto	» 180	»
pasto completo	» 300	»

b) per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi, alberghi e case di cura:

vitto:

un pasto	L. 700	giornaliere
due pasti	» 1.200	»
alloggio	» 9.000	mensili

c) custodi di stabilimenti industriali:

alloggio	L. 14.000	mensili
riscaldamento (per il periodo 1° novembre-31 marzo)	» 3.500	»
illuminazione	» 1.500	»
acqua	» 500	»
gas	» 1.000	»

d) portieri dipendenti da proprietari di fabbricati:

alloggio	L. 20.000	mensili
riscaldamento	» 5.000	»
energia elettrica	» 2.000	»
acqua	» 700	»
gas	» 1.500	»

Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Foggia e provincia:

a) personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie con esclusione dei proprietari di fabbricati:

vitto:

un pasto	L. 15.000	mensili
due pasti	» 24.000	»
alloggio	» 10.000	»

b) personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie:

mensa:

L. 500 giornaliere per un piatto;
L. 1.000 giornaliere per due piatti.

Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Vercelli e provincia:

a) per i dipendenti da aziende industriali, commerciali ed artigiane:

vitto:

L. 20.000 mensili per due pasti giornalieri;
L. 10.000 mensili per un pasto giornaliero;

alloggio: L. 6.000 mensili;

b) per il personale dipendente da proprietari di fabbricati:

alloggio .	L. 13.000	mensili
riscaldamento	» 4.000	»
luce	» 2.000	»
acqua .	» 1.000	»
Totale .	L. 20.000	»

(2690)

Avviso di rettifica a provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale. (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 117 del 28 aprile 1984).

Nell'estratto del decreto ministeriale 28 marzo 1984, riguardante la S.a.s. S. Marciano di Sansonetti Antonio & C., in Civitacastellana (Viterbo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, alla pagina 3529, prima colonna, dove è scritto: « ..., è prolungata al *29* gennaio 1983. », leggasi: « ..., è prolungata al *2* gennaio 1983. ».

(3250)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Cartotecnica S. Giorgio di Brunetti e Zolfacci, in Resina

Con decreto ministeriale 31 maggio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 7.864.050 dovuto dalla S.n.c. Cartotecnica S. Giorgio di Brunetti e Zolfacci, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3123)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien

Con decreto ministeriale 5 giugno 1984 la riscossione del carico tributario di L. 316.113.162 dovuto dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino al 31 dicembre 1984, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Verona, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(3179)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla Cassa popolare stabiese - Soc. coop. a r.l., in Castellammare di Stabia.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1984 la riscossione del carico tributario di L. 1.304.370.608, dovuto dalla società cooperativa a r.l. Cassa popolare stabiese, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'efficacia del predetto decreto è comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Napoli. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(3180)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 15 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1697,50	1697,50	1697,60	1697,50	1697,50	1697,65	1697,80	1697,50	1697,50	—
Marco germanico .	620,08	620,08	620,80	620,08	620,25	620,29	620,50	620,08	620,08	—
Franco francese	201,70	201,70	202,35	201,70	201,85	201,62	201,54	201,70	201,70	—
Fiorino olandese .	550,95	550,95	551,55	550,95	550,75	550,92	550,90	550,95	550,95	—
Franco belga . .	30,46	30,46	30,55	30,46	30,46	30,46	30,478	30,46	30,46	—
Lira sterlina .	2339,30	2339,30	2345 —	2339,30	2339 —	2340,40	2341,50	2339,30	2339,30	—
Lira irlandese	1896,70	1896,70	1901 —	1896,70	1899,50	1897,35	1898 —	1896,70	1896,70	—
Corona danese	169,16	169,16	169,30	169,16	168,92	169,15	169,15	169,16	169,16	—
E.C.U.	1385 —	1385 —	1386 —	1385 —	1389,60	1385,37	1385,75	1385 —	1385 —	—
Dollaro canadese . . .	1304 —	1304 —	1306 —	1304 —	1303,75	1304 —	1304 —	1304 —	1304 —	—
Yen giapponese	7,295	7,295	7,30	7,295	7,285	7,29	7,295	7,295	7,295	—
Franco svizzero	743,95	743,95	745 —	743,95	744,25	744,02	744,10	743,95	743,95	—
Scellino austriaco . .	88,22	88,22	88,39	88,22	88,30	88,25	88,28	88,22	88,22	—
Corona norvegese . .	217,90	217,90	218 —	217,90	217,65	217,87	217,85	217,90	217,90	—
Corona svedese . . .	209,30	209,30	210 —	209,30	209,30	209,33	209,36	209,30	209,30	—
FIM	291,79	291,79	292,50	291,79	291,80	291,87	291,95	291,79	291,79	—
Escudo portoghese .	12,05	12,05	12,0550	12,05	12,08	12,03	12,01	12,05	12,05	—
Peseta spagnola . . .	10,973	10,973	10,99	10,973	10,95	10,97	10,973	10,973	10,973	—

Media dei titoli del 15 giugno 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	75,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	98,200
» 6 % » » 1970-85 .	95,800
» 6 % » » 1971-86 .	91,600
» 6 % » » 1972-87 .	87,300
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	86,500
» 10 % » » 1977-92 .	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	105,900
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	100 —
» » » » 1-10-1982/84 .	100,125
» » » » 1-11-1982/84 . .	100,300
» » » » 1-12-1982/84 .	100,425
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,275
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,875
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,275
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,700
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/86 . .	102 —
» » » » 1- 7-1982/86 . .	101,500
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,300
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,575
» » » » 1-10-1982/86 .	100,725
» » » » 1-11-1982/86 .	100,675
» » » » 1-12-1982/86 . .	100,800
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,675
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,600
» » » » 1- 9-1983/86 . .	99,600
» » » » 1-10-1983/86	99,900
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,775
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,725
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,750
» » » » 1- 4-1983/87 . .	100,550
» » » » 1- 5-1983/87 . .	100,650
» » » » 1- 6-1983/87 . .	100,875
» » » » 1- 7-1983/87 . .	99,550
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,825
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,775
» » » » 1- 9-1983/88 . .	100,650
» » » » 1-10-1983/88 . .	100,600
» » » » 1-11-1983/90 . .	100,700
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,925
» » » 18 % 1- 1-1985	101,500
» » » 17 % 1- 5-1985	101,425
» » » 17 % 1- 7-1985	101,700
» » » 17 % 1-10-1985	101,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,550
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,700
» » » » 1983/90 11,50 %	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1697,65
Marco germanico	620,20
Franco francese	201,62
Fiorino olandese	550,925
Franco belga	30,469
Lira sterlina	2340,40
Lira irlandese	1897,35
Corona danese	169,155
E.C.U.	1385,37
Dollaro canadese	1304 —
Yen giapponese	7,295
Franco svizzero	744,025
Scellino austriaco	88,25
Corona norvegese	217,875
Corona svedese	209,33
FIM	291,79
Escudo portoghese . . .	12,03
Peseta spagnola	10,973

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli, a tre posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che, per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati ed operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni dell'organico previste dallo art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Tenuto conto, altresì, delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali della provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Accertato che nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato sono disponibili tre posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1983, un concorso, per titoli, a tre posti nella qualifica di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di riservare i predetti posti ad uffici aventi sede nelle regioni dell'Italia settentrionale, ad eccezione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, per le quali vigono discipline speciali;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere negli uffici regionali o provinciali situati nel territorio dell'Italia settentrionale, esclusi quelli indicati nel primo comma del presente articolo, per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare superiore (quinta classe).

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei prescritti requisiti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provincialo dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola che lo ha rilasciato e dell'anno scolatico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'Italia settentrionale di cui allo art. 1 del presente bando;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

Nella domanda, inoltre, dovranno essere elencati i titoli di cui al successivo art. 4.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Titoli valutabili - Modalità di presentazione

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che possano costituire titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe), che dovrà contenere anche i voti riportati nelle singole materie, nonché, ogni altro eventuale titolo di studio superiore, sempre con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie ovvero del giudizio complessivo attribuito;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni, in particolare:

1) gli aspiranti dipendenti di ruolo delle amministrazioni civili o militari dello Stato dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente;

2) gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente;

3) i candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al precedente punto 2).

I suddetti certificati dovranno essere di data non anteriore di oltre tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando;

c) attestati rilasciati dalle competenti aziende private comprovanti l'attività svolta presso le stesse, con la precisazione delle mansioni effettivamente svolte, della qualifica rivestita e del periodo di lavoro prestato, nonché con l'indicazione della data di inizio e quella dell'eventuale cessazione, completata con la dichiarazione dell'avvenuto versamento, presso gli uffici competenti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata in pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche conseguite, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questo Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo provvedimento, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077, nella prima adunanza stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

L'esame e la valutazione dei titoli stessi saranno effettuati dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Il punteggio complessivo non potrà superare cento punti e l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

Art. 6.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati dichiarati idonei che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli, giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 7.

Formazione ed approvazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito del concorso sarà formata in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nella valutazione dei titoli presentati. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 8.

Reclami avverso la graduatoria

Per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti su carta bollata:

a) titolo di studio originale o copia autenticata dello stesso indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido medesimo non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 10.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo ed il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 9.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati commessi in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole.

I medesimi saranno inquadrati, altresì, nella seconda qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1984
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 61

ALLEGATO A

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) . . .
nato a . . . . (provincia di .)
il . . e residente dal (2) .
in (provincia di .)
via . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché:

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito in data .
presso . . di . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente: . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6): . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio delle regioni dell'Italia settentrionale, di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Il sottoscritto, infine, allega alla presente domanda i seguenti titoli, di cui all'art. 4 del bando di concorso:

1)

2)

3)

Data, . .

Firma (7) .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: . Il numero di codice di avviamento postale è il seguente: . . Eventuale numero telefonico: prefisso numero

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata **da un** notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(3135)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di allievo dei corsi di perfezionamento presso la *Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento* di Pisa.

La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa bandisce un concorso nazionale, per titoli, integrato eventualmente da una discussione sui titoli stessi, a posti interni dei corsi di perfezionamento per laureati presso università o istituti di istruzione universitaria italiana, di cui:

a) due posti per la sezione di giurisprudenza e scienze politiche, riservati a laureati e laureate in giurisprudenza o in scienze politiche;

due posti per la sezione di medicina e chirurgia, riservati a laureati e laureate in medicina e chirurgia;

un posto per la sezione di agraria, riservato a laureati e laureate in scienze agrarie;

due posti per la sezione di ingegneria, riservati a laureati e laureate in ingegneria;

un posto per la sezione di economia e commercio, riservato a laureati e laureate in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche;

b) due posti per la sezione di agraria, di cui uno nell'ambito del settore delle industrie agrarie e uno nell'ambito del settore delle coltivazioni arboree; riservati a laureati e laureate in scienze agrarie.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito la laurea da non oltre due anni solari, computati alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, e corredate dei titoli valutabili nonché dei dati anagrafici e di tutta la documentazione di rito, dovranno pervenire alla Scuola superiore in via G. Carducci n. 40, Pisa, entro le ore 14 del 10 novembre 1984.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla segreteria della Scuola in via G. Carducci n. 40, 56100 Pisa, tel. 45074.

(3138)

Concorso a quarantotto posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quarantotto posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 14):

gruppo di discipline n. 80, posti 2;
gruppo di discipline n. 81, posti 2;
gruppo di discipline n. 82, posti 2;
gruppo di discipline n. 84, posti 2;
gruppo di discipline n. 89, posti 2;
gruppo di discipline n. 90, posti 2;
gruppo di discipline n. 91, posti 1;
gruppo di discipline n. 92, posti 1;

facoltà di ingegneria (posti 14):

gruppo di discipline n. 85, posti 1;
gruppo di discipline n. 89, posti 1;
gruppo di discipline n. 90, posti 1;
gruppo di discipline n. 91, posti 1;
gruppo di discipline n. 101, posti 1;
gruppo di discipline n. 119, posti 1;
gruppo di discipline n. 120, posti 1;

gruppo di discipline n. 121, posti 2;
gruppo di discipline n. 132, posti 2;
gruppo di discipline n. 133, posti 1;
gruppo di discipline n. 137, posti 1;
gruppo di discipline n. 141, posti 1;

facoltà di lettere e filosofia (posti 6):

gruppo di discipline n. 29, posti 1;
gruppo di discipline n. 37, posti 1;
gruppo di discipline n. 38, posti 2;
gruppo di discipline n. 44, posti 1;
gruppo di discipline n. 48, posti 1;

facoltà di agraria (posti 14):

gruppo di discipline n. 73, posti 1;
gruppo di discipline n. 142, posti 1;
gruppo di discipline n. 143, posti 3;
gruppo di discipline n. 144, posti 1;
gruppo di discipline n. 145, posti 2;
gruppo di discipline n. 146, posti 3;
gruppo di discipline n. 147, posti 3.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata - Divisione II personale, 85100 Potenza, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla divisione II personale dell'Università degli studi della Basilicata.

(3260)

Errata-corrige al concorso, per titoli e per esami, a centottantasette posti di direttore didattico nelle scuole elementari ivi comprese le scuole elementari della provincia di Bolzano in lingua italiana. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 160 del 12 giugno 1984).

Nell'allegato *B* del bando di concorso citato in epigrafe, al n. 3) titoli di studio e di cultura, al punto *N.B.*, secondo comma, penultimo rigo, dove è scritto: « lettere e) e *b*) », leggasi: « lettere e) e *f*) ».

(3283)

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA « LEONARDO DA VINCI », IN MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi a posti di personale del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, banditi dal Museo nazionale della scienza e della tecnica, via San Vittore, 21, 20123 Milano, per i seguenti posti:

un posto di collaboratore tecnico per il settore conservativo delle collezioni museologiche dell'ente;

tre posti di assistente amministrativo per gli uffici dell'ente;

due posti di assistente amministrativo per gli uffici di segreteria dell'ente;

due posti di archivista dattilografo per gli uffici dell'ente;

un posto di assistente tecnico (geometra) per i servizi di manutenzione dell'ente;

due posti di assistente tecnico (bibliotecario) per la biblioteca dell'ente.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

E' confermata la validità delle domande già presentate; coloro che intendono produrre titoli da integrare alla precedente domanda di ammissione devono presentarli entro tale termine.

Per dettagliate informazioni o per ottenere copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente.

(3255)

OSPEDALE FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario

In esecuzione della delibera del presidente del consiglio di amministrazione, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di tecnico di laboratorio analisi cliniche;

sei posti di tecnico di radiologia, terapia radiante e medicina nucleare;

due posti di tecnico di neurofisiopatologia;

un posto di fisioterapista;

tre posti di puericultrice;

venti posti di infermiere professionale.

Per i requisiti e le modalità di partecipazione e svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al regolamento interno ed, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e le norme precisate nei bandi di concorso che potranno essere richiesti alla direzione amministrativa dell'ospedale.

Il termine per la presentazione delle domande a mezzo raccomandata a.r., redatte su carta legale, indirizzate al presidente e corredate dei documenti richiesti dai bandi, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non farà fede il timbro dell'ufficio postale di partenza.

(3256)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 166 del 18 giugno 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un laureato in chimica o in chimica industriale e diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un laureato in giurisprudenza, o in lettere, o in lingue.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. **81.000**
	semestrale	L. **45.000**
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. **113.000**
	semestrale	L. **62.000**
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. **108.000**
	semestrale	L. **60.000**
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. **96.000**
	semestrale	L. **53.000**
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. **186.000**
	semestrale	L. **104.000**
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. **34.000**
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. **31.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. **500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **37.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **20.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **2.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.800**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **73.000**
Abbonamento semestrale	L. **40.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **500**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227